



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.7 del Reg. Data 18-02-2021	Oggetto: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART.37 C.4 DEL DPR 380/2001- INTEGRAZIONE DGC N.32 DEL 18/05/2020 - APPROVAZIONE CRITERI
---------------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 09:15, con modalità in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°6 del 24/03/2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n°6 del 24/03/2020 – prot. n°0002577, si è riunita la Giunta Comunale con modalità in videoconferenza.

Avviata la seduta, il Segretario comunale verbalizzante, che assiste, identifica i partecipanti collegati telematicamente ed accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e siano presenti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 37 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, in merito agli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla Denuncia di Inizio Attività Edilizia, dispone quanto segue: "...omissis"

Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.

"omissis..."

CONSIDERATO che, al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal citato art. 37 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, in modo da assicurare i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18/05/2020 è stato disposto:

... omissis

-di determinare le seguenti sanzioni da applicare ai sensi dell'art. 37 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio:

<i>aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio</i>	<i>sanzione</i>
<i>Da Euro 0,00 a Euro 5.000,00</i>	<i>Euro 516,00</i>
<i>Da Euro 5.000,00 a Euro 15.000,00</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Da Euro 15.000,00 a Euro 30.000,00</i>	<i>Euro 2.000,00</i>
<i>Da Euro 30.000,00 a Euro 50.000,00</i>	<i>Euro 3.000,00</i>
<i>Da Euro 50.000,00 a Euro 75.000,00</i>	<i>Euro 4.000,00</i>
<i>Oltre Euro 75.000,00</i>	<i>Euro 5.164,00</i>

*-di dare mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica - Edilizia Privata per gli adempimenti attuativi del presente provvedimento;
omissis...;*

RILEVATO che l'applicazione di sanzioni in base ad aliquote graduate in relazione all'aumento di valore determinato dall'agenzia del territorio garantisce criteri di equità e riduce ogni margine di discrezionalità;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine dello snellimento del procedimento amministrativo e ridurre al minimo il ricorso alle valutazioni dell'Agenzia delle Entrate - Territorio, di procedere ad individuare gli interventi edilizi abusivi non comportanti aumento di valore venale dell'immobile, attraverso l'introduzione di criteri sintetici già

in uso presso altri comuni, che potranno essere aggiornati, in relazione ai rilievi ed agli esiti delle future valutazioni prodotte dell’Agenzia del Territorio;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DATO ATTO che dalla presente determinazione non deriva, nè può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 367/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia-Privata sulla delibera in esame;

Ad unanimità di voti legalmente espressi in videoconferenza previo appello nominale, mediante uso di dispositivi elettronici ;

DELIBERA

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- ad integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2020, di introdurre i seguenti criteri sintetici per l’individuazione degli interventi edilizi abusivi non comportanti aumento di valore venale dell’immobile e per la determinazione delle relative sanzioni pecuniarie in caso di interventi edilizi abusivi rientranti nella casistica prevista dall’articolo 37, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380:

INTERVENTI EDILIZI ABUSIVI DI MINIMA ENTITÀ NON COMPORTANTI INCREMENTO DEL VALORE VENALE

si considerano privi di incremento di valore gli immobili sottoposti ai seguenti interventi edilizi:

a1. modifiche interne con opere strutturali, anche con fusione di unità immobiliari a destinazione residenziale, anche con realizzazione di vani antibagno, ma NON comportanti la completa redistribuzione funzionale (spostamento contemporaneo e radicale all’interno dell’unità immobiliare, delle funzioni inerenti cucina, soggiorno e bagno) e fisica (sostanziale redistribuzione delle partizioni interne);

a2. minime modifiche interne con opere strutturali, in unità immobiliari a destinazione NON residenziale senza fusione o frazionamento di unità immobiliari e senza realizzazione di servizi igienici;

a3. modifiche delle facciate e/o interventi riguardanti le aree esterne, per realizzazione di aperture o modifica delle aperture autorizzate e velux a tetto, elementi di arredo, pensiline, recinzione etc senza aumento di spazi utili (sono escluse le tettoie e le pergole di altezza al colmo maggiore di m.2,60m e superficie maggiore di 12 mq);

a4. le varianti soggette a SCIA ai sensi dell’art. 22 c. 2) del D.P.R. 380/2001;

a5. I movimenti di terra non rientranti nella casistica di cui all’art. 6 comma 1 lett. d

del D.P.R. 380/01 e nei punti 34, 35 e 36 del “*glossario edilizia libera*” allegato al D.M. 02/03/2018 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

Per tali interventi, dato atto dell'assenza di incremento del valore dell'immobile a causa delle opere abusive realizzate, si dispone l'applicazione della sanzione pari al valore **minimo di €.516,00**.

- di stabilire l'applicazione del presente provvedimento ai procedimenti presentati successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione nonché a quelli presentati precedentemente ma per i quali non sia già stata determinata la sanzione da parte del responsabile del procedimento;

- di confermare quanto precedentemente stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18/05/2020 in merito alla determinazione delle sanzioni da applicare ai sensi dell'art. 37 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio;

- di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata per gli adempimenti attuativi del presente provvedimento;

- di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere al fine di disciplinare quanto prima le fattispecie in oggetto, con voti unanimi legalmente espressi in videoconferenza previo appello nominale, mediante uso di dispositivi elettronici, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 08-04-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 264 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 3243 del 08-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-02-2021 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 08-04-2021 al 23-04-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 24-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 08-04-2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---